



Federazione Italiana Tennistavolo

Prot. n 902

18/02/2016

*Giustizia Sportiva*

## DECISIONE N. 2 /2016

### IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto dai Sigg. ri:

**Avv. Eraldo LIBERATI – Presidente**

**Avv. Giuseppe MATANO – componente relatore**

**Avv. Vanessa CARANCINI – componente**

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12 febbraio 2016 per decidere in ordine al procedimento disciplinare Pos. 12/2015 nei confronti del tesserato KHALID ASSAR, per la violazione dell'art. 4 del Regolamento di Giustizia FITET, degli artt. 8, 11 e 12 del Regolamento Organico FITET, nonché degli artt. 10, 14 e 18 dello Statuto Federale FITET;

Acquisito il fascicolo della Procura Federale;

Verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, ha dichiarato la contumacia dell'incolpato;

Udito l'intervento del Procuratore Federale Avv. Gerardo Di Ruocco e le conclusioni precisate;

#### **PREMESSO**

Che il Procuratore Federale, a seguito della segnalazione dell'ASD CUS Torino, ricevuta dalla FITET il 1° dicembre 2015, afferente alla posizione del proprio atleta Khalid Assar, nei confronti del quale, in ragione del riscontrato tesseramento per altra associazione sportiva, era stata disposta la sospensione dall'attività agonistica ed in particolare veniva segnalato dalla predetta Associazione che in modo del tutto fortuito e casuale, la dirigenza dell'ASD CUS Torino era venuta a conoscenza della circostanza relativa alla partecipazione dell'atleta Khalid Assar a gare del campionato nazionale svedese di tennis tavolo, in data 10 dicembre 2015, prot. n. 5546,

**ITTF • ETTU**



Federazione Sportiva Nazionale  
riconosciuta dal Coni



Federazione Sportiva  
Paralimpica riconosciuta dal  
Comitato Italiano Paralimpico

provvedeva alla rituale contestazione di addebito con invito a controdedurre nei confronti del tesserato Khalid Assar;

Che il Procuratore Federale, in data 18 dicembre 2015, a conclusione dell'attività di indagine, nell'ambito della quale, effettuati i necessari accertamenti anche tramite l'interpello della Federazione Svedese di Tennistavolo riscontrata l'effettiva posizione di tesseramento ed il conseguente vincolo del citato atleta anche con l'Associazione Sportiva Lyckeby BTK, affiliata alla federazione Svedese, formulava la definitiva contestazione di addebito con invito ad esercitare il diritto di difesa;

Che da parte del tesserato Khalid Assar non veniva fornito alcun riscontro alle contestazioni formulate dal Procuratore Federale, né tantomeno presentate memorie allo scrivente Tribunale Federale;

### **CONSTATATO**

Che, come risulta dagli atti del fascicolo, l'atleta Khalid Assar ha prestato il consenso al tesseramento con altra Federazione Sportiva Nazionale in costanza di vincolo con la FITET e di aver disputato il 29 novembre 2015 un incontro ufficiale del campionato svedese;

### **RITENUTO**

Che lo scrivente Collegio deve attenersi alle prove acquisite e prodotte dalle parti;

Che sono pienamente comprovati i fatti posti a fondamento dell'atto di deferimento a giudizio e sussistenti gli addebiti contestati all'incolpato;

Che dai fatti riportati in atti potrebbero ravvisarsi altre eventuali violazioni alle norme e disposizioni della FITET;

### **P.Q.M.**

Il Tribunale Federale delibera all'unanimità:

- Dispone a carico del tesserato Khalid Assar la sanzione della sospensione per mesi dodici da qualunque attività;
- Dispone di rimettere gli atti alla Procura Federale per il proseguimento delle indagini;

### **MANDA**

Alla Segreteria di comunicare la presente decisione alle parti interessate, ai competenti Organi internazionali, nonché di pubblicarla.

Così deciso in Roma, 16 febbraio 2016.

Il Presidente

Il componente relatore

Il componente

  
Avv. Eraldo Liberati

  
Avv. Giuseppe Matano

  
Avv. Vanessa Carancini